



ORD. n. 92
P.G. n. 85183

COMUNE DI UDINE

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTRO I MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI

IL SINDACO

- RAVVISATA la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
- VISTO l'art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 (G.U. n. 150 del 02.06.1979) che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- VISTO l'art. 1 L. 12.06.1913 n. 611 sulla protezione degli animali;
- VISTO l'art. 727 C.P. (maltrattamento di animali) come modificato con L. 22.11.1993 n. 473;
- VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- VISTO il DM 31.12.1979 (Sup. ord. G.U. n. 41 del 12.09.1980 Convenzione di Washington sulle specie animali in via di estinzione);
- VISTO il D.P.R. n. 624 del 5.6.1982 (attuazione della direttiva CEE n. 77489 e successive variazioni o integrazioni);
- VISTO il D.M. 31.12.1983 (applicazione in ambito CEE della Convenzione di Washington);
- VISTA la L.R. n. 39 del 4.09.1990 (Norme a tutela degli animali domestici e per il controllo e la prevenzione del randagismo: istituzione dell'anagrafe canina);
- VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 del 08.06.1990;
- VISTA la L. 14.08.1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
- VISTO il D.Leg. n. 532 del 30.12.92 sulla protezione degli animali durante il trasporto;

- VISTO l'art. 64 della L. 142 del 08.06.1990 e gli artt. 106 e 107 del R.D. n. 383 del 3.3.34;
- VISTO il Decreto legislativo 27.01.92 n. 116 (attuazione direttiva CEE n. 806/609);
- VISTO lo Statuto del Comune di UDINE;
- CONSIDERATO che occorre dettare disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

ORDINA

1. è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
2. è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;
3. è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a m. 4, ovvero a m. 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno m. 4 e di altezza di m. 1.50, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità.
Gli animali tenuti alla catena devono inoltre poter raggiungere il riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo, e devono essere liberati almeno due volte al giorno al fine di consentire la necessaria sgambatura;
4. è fatto assoluto divieto di detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;
5. i recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore a mq. 15. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6;
6. è fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti (cantine, garage o box esterni in lamiera) e in terrazzi o balconi per periodi prolungati;
7. è fatto divieto di addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte o qualsiasi altro mezzo contundente);
8. è vietata la detenzione di animali in gabbia di dimensioni anguste, in rapporto alla specie, e prive di idonee attrezzature per il mantenimento delle condizioni ambientali ottimali per la vita dell'animale, ad eccezione di casi di trasporto o di ricovero per cura;

9. ai fini del contenimento del randagismo canino è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe canina nei modi e nei tempi previsti all'art. 3 della L.R. 39/90:
10. è vietato l'impiego di animali in ogni forma di gioco, lotteria o spettacolo, anche in occasione di fiere, festivals, mercati, luna park, quale premio a vincitori:
11. è vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali:
12. è vietato il combattimento fra animali di qualsiasi specie:
13. è vietata a qualsiasi titolo l'esposizione di animali da affezione nelle vetrine dei negozi, ed in particolar modo sotto il sole e le intemperie: inoltre gli animali oggetto di compravendita dovranno essere tenuti in condizioni tali da garantirne il benessere e in funzione delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali:
14. è vietato trasportare animali da compagnia in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici: pertanto i contenitori devono essere tali da consentire loro la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi: qualora il tempo di trasporto dovesse superare le due ore, detti contenitori dovranno essere dotati di abbeveratoi. E' vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri: compresi gli appartenenti alle classi dei pesci, crostacei, anfibi e rettili:
15. sono dichiarate nulle eventuali norme locali restrittive, tese a vietare ai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici, di portare con sè animali debitamente tenuti:
16. è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle A.S.S. competenti o da operatori incaricati dal Comune nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti:
18. è vietato contringere alle convivenze animali appartenenti a specie tra esse incompatibili:

DISPONE


1. che le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno elevate dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento e i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da L. 200.000.= (duecentomila) a L. 1.200.000.= (unmilione duecentomila), nonché al sequestro degli animali secondo quanto previsto dalla legge;
2. che il Corpo di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" le Associazioni preposte alla protezione degli animali, regolarmente iscritte ai sensi dell'art. 6 della L.R. 39/90, ciascuno secondo le rispettive competenze, siano incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare (o richiederne l'applicazione) delle sanzioni previste dalla medesima:

3. che la presente ordinanza entri in vigore dal 02 AGO. 1999;

4. dispone altresì che il presente provvedimento sia notificato a:

- Prefetto di Udine
- Questore di Udine
- Comando Regione Friuli - Venezia Giulia dei Carabinieri
- Comando della Polizia Municipale
- Presidente della Provincia di Udine
- Presidenti dei consigli di Quartieri cittadini
- Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario Azienda A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"
- Tutte le Associazioni animaliste o ambientaliste operanti sul territorio comunale
- Responsabile Ufficio per le Relazioni con il pubblico
- Responsabile Ufficio Stampa
- Albo Pretorio

Dalla residenza Municipale. li **02 AGO. 1999**


IL SINDACO